NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 41

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonche' del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, sempreche' non siano in contrasto con le norme del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Versione in vigore dal 11 maggio 1980, non più in vigore dal 9 luglio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1980/art-41-comma-soppresso-dalla-l-7-luglio-1980-n-299/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it